

n. 70236/2012 r.g.



**Tribunale di Roma**  
**Terza Sezione civile**

letti gli atti e le deduzioni delle parti,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 gennaio 2013 (con concessione alle parti del termine di gg. 15 per il deposito di note illustrative e di gg. 5 per repliche);

il Giudice, dott. Guido Romano,

premessi che:

- con atto depositato in data 15 novembre 2012, il Sig. R \_\_\_\_\_ chiedeva al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., di "(...) previo accertamento del grave inadempimento del Sig. L \_\_\_\_\_ agli obblighi posti a suo carico dalla legge e dall'atto costitutivo per gli esposti motivi, accogliere la presente domanda cautelare conseguentemente emettendo ordinanza che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2287, comma 3, c.c., ed in ogni caso disponga in via cautelare d'urgenza l'esclusione del Sig. Lucio Bonaventura dalla società in nome collettivo ' \_\_\_\_\_ Officina \_\_\_\_\_ di L \_\_\_\_\_ e R \_\_\_\_\_ s.n.c.' come sopra descritta, autorizzando il ricorrente allo svolgimento in via autonoma di ogni e qualsiasi attività riguardante la gestione e l'amministrazione della società predetta, nel contempo revocando il Sig. L \_\_\_\_\_ dall'ufficio di amministratore della società de quo, per gli esposti motivi";
- a fondamento della svolta domanda, il ricorrente rappresentava che:
  - (a) con atto autenticato nelle firme dal notaio \_\_\_\_\_ in data 3 ottobre 1989, i Sig.ri R \_\_\_\_\_ e L \_\_\_\_\_ costituivano la \_\_\_\_\_ Officina \_\_\_\_\_ L \_\_\_\_\_ e R \_\_\_\_\_ s.n.c., avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di autofficina e di soccorso stradale;
  - (b) lo statuto sociale prevede che sia l'amministrazione ordinaria che quella straordinaria è affidata congiuntamente ad entrambi i soci i quali, peraltro, si impegnava a "prestare la propria attività professionale e manuale in via continuativa a favore della società";

- (c) dal gennaio 2012, il Sig. L \_\_\_\_\_ decideva repentinamente di abbandonare, senza più farvi ritorno, i locali dove viene svolta l'attività sociale cessando di svolgere la consueta attività lavorativa e più in generale quella di gestione dell'azienda;
- (d) da quel momento, peraltro, il Sig. L \_\_\_\_\_ rifiutava di collaborare per l'amministrazione della società e, in particolare, rifiutava di sottoscrivere le buste paga dei dipendenti, di pagare le assicurazioni sui mezzi e le utenze rendendosi finanche indisponibile a svolgere la custodia del deposito giudiziale che richiede la presenza di personale presso il deposito anche di notte;
- (e) il pervicace comportamento inadempiente del resistente, oltre ad essere lesivo dei doveri di fedeltà e collaborazione sociale, sta determinando una progressiva paralisi societaria;
- (f) detto comportamento giustifica, quindi, la domanda cautelare di esclusione del socio dalla società e di revoca dello stesso dall'amministrazione della società;
- sulla scorta di tali considerazioni, il Sig. R \_\_\_\_\_ concludeva come sopra riportato;
  - notificato il ricorso ed il pedissequo provvedimento di fissazione d'udienza, si costituiva il Sig. L \_\_\_\_\_ il quale concludeva per il rigetto della domanda cautelare;
  - all'udienza del 7 gennaio 2013 le parti procedevano alla discussione orale della causa all'esito della quale il Giudice riservava la decisione concedendo alle parti gg. 15 per il deposito di note illustrative e di gg. 5 per repliche.

**osserva quanto segue**

Il ricorso presentato dal Sig. R \_\_\_\_\_ è fondato e va, conseguentemente, accolto per i motivi che seguono.

Va premesso, per quello che qui interessa, che il ricorrente, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ha proposto una duplice domanda chiedendo al Tribunale di disporre, ai sensi dell'art. 2286 c.c., l'esclusione del socio Sig. L \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ Officina \_\_\_\_\_ di L \_\_\_\_\_ e R. \_\_\_\_\_ s.n.c. e, ai sensi dell'art. 2259 c.c., la revoca per giusta causa del medesimo dalla carica di coamministratore della predetta società.

Preliminarmente, giova, in punto di diritto, premettere che l'accoglimento di una domanda ex art. 700 c.p.c. presuppone la concorrenza dei due requisiti del *fumus boni juris*,

inteso come accertamento deliberativo del diritto cautelando, fondato sulla ritenuta probabilità della sua esistenza, e del *periculum in mora*, costituito dal riscontro di una situazione pregiudizievole che si profili con i caratteri dell'immediatezza e prossimità e che non consenta, se non tempestivamente arrestata, una completa reintegrazione del diritto azionato, ovvero cui non sia possibile rimediare nemmeno con il comune denominatore rappresentato dal risarcimento del danno.

Iniziando l'analisi dalla prima delle due domande cautelari svolta e, quindi, dall'istanza di esclusione del socio, il Tribunale, in punto di diritto, rileva che, allorché il socio amministratore compia atti contrastanti non solo con i doveri inerenti al rapporto gestorio, ma anche con gli obblighi ad esso incombenti quale socio, tali fatti ben possono costituire presupposto, oltre che per la revoca per giusta causa della facoltà di amministrare (profilo, questo che verrà analizzato nel prosieguo), anche per l'esclusione dalla società ai sensi dell'art. 2286, primo comma, c.c., quando si connotino in termini di gravità tale da compromettere il conseguimento dell'oggetto sociale (cfr. Cass. 30 gennaio 1980, n. 710; Cass. 17 gennaio 1956, n. 103); con la necessaria precisazione che la gravità delle inadempienze legittimanti l'esclusione del socio ricorre non solo quando le stesse siano di consistenza tale da impedire il perseguimento dell'oggetto sociale, ma anche quando le stesse abbiano inciso negativamente sulla situazione dell'ente, rendendo disagevole il raggiungimento dei fini sociali (cfr. Cass. 1° giugno 1991, n. 6200; Cass. 17 aprile 1982, n. 2344).

Con riferimento a tale domanda, peraltro, deve ritenersi ammissibile il ricorso allo strumento cautelare di cui all'art. 700 c.p.c. (principio, questo, d'altra parte neppure contestato da parte resistente): infatti, come già evidenziato dalla giurisprudenza di merito, il provvedimento ex art. 700 c.p.c. ha ormai assunto una funzione non solo conservativa, ma anche anticipatoria degli effetti del provvedimento di merito, dovendo garantire, attraverso l'adozione di provvedimenti non solo negativi, che assicurino la conservazione del diritto, ma anche di ordini aventi contenuto positivo, che il decorso del tempo necessario per ottenere la sentenza di merito non crei danni irreparabili ai diritti fatti valere, restando quindi inutile l'adozione del provvedimento conclusivo del giudizio. In altre parole, le misure adottabili ex art. 700, in via anticipatoria o conservativa, debbono essere funzionali alla tutela della situazione giuridica sostanziale durante il tempo occorrente per far valere questa in via ordinaria, e trovano il loro limite nella impossibilità, per la parte, di ottenere in via d'urgenza più di quanto può ottenersi in via ordinaria (Tribunale Roma 5 novembre 2003). È, invece, adottabile un provvedimento ex art. 700 che abbia un effetto del tutto coincidente con la sentenza di merito da pronunciarsi all'esito della preannunciata causa di merito, essendo

proprio questo lo scopo della procedura in discorso (Trib. Ascoli Piceno 24 marzo 2006) e ciò anche in ipotesi di decisioni di merito aventi carattere costitutivo di una determinata situazione giuridica (come avviene nel caso di specie ove è chiesto un provvedimento di esclusione del socio).

In questa prospettiva, è stato correttamente chiarito che è ammissibile l'esclusione del socio di una società di persone per mezzo di ordinanza emessa ex art. 700 c.p.c. qualora il giudice della cautela ravvisi *prima facie* fondata la futura (ma eventuale) domanda di merito proposta al fine di ottenere l'esclusione del socio ai sensi dell'art. 2287 comma 3 c.c. (cfr., anche prima della riforma dei procedimenti cautelari, Tribunale Cassino, 3 dicembre 1996; Tribunale Trani, 25 marzo 2004).

Quanto, poi, alla domanda di revoca dei poteri amministrativi, giova premettere che l'art. 2259 c.c. prescrive che la revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa, mentre l'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato. Infine, secondo la richiamata previsione codicistica, la revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

Conseguentemente, risulta anche in tal caso ammissibile il ricorso alla procedura cautelare prevista dall'art. 700 c.p.c.: è stato, infatti, chiarito, in giurisprudenza, che è ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. per conseguire giudizialmente la revoca per giusta causa dell'amministratore di società di persone, malgrado si tratti di anticipare gli effetti dell'azione prevista all'art. 2259 c.c. comma 3; ciò se ed in quanto sussistano la reiterazione di comportamenti illegittimi che ostacolano il normale funzionamento della società e l'estrema difficoltà nel ripristino dello *status quo ante* (in questi esatti termini, Tribunale Napoli, 26 febbraio 2003 avente ad oggetto una fattispecie nella quale è stato considerato quale comportamento illegittimo la decisione assunta da un coamministratore di sospendere ogni attività sociale; Tribunale Napoli, 22 ottobre 2002; Tribunale Cassino, 28 ottobre 2000; Tribunale Torre Annunziata, 21 ottobre 2003 secondo la quale è ammissibile la revoca di un amministratore di società di persone in sede d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ricorrendone il limite interno, la residualità della misura, essendo inapplicabile il procedimento cautelare di cui all'art. 2409 c.c., dettato per le sole società di capitali, ed il limite esterno, l'astratta non inconciliabilità fra assicurazione in via d'urgenza ed azione costitutiva).

Il concetto di giusta causa rilevante, ai sensi dell'art. 2259 c.c., per la revoca di un amministratore di società di persone ricomprende, da un lato, tutti quei comportamenti dell'amministratore che compromettono l'esistenza stessa dell'impresa collettiva ed il suo

funzionamento; dall'altro, le condotte che, violando obblighi di legge o doveri di correttezza e diligenza propri dell'amministratore, non garantiscono una corretta amministrazione della società e la tutela degli interessi privati dei soci della stessa e dei terzi (quali, in maniera esemplificativa, la creazione di situazioni tali da nuocere alla prosecuzione dell'impresa, il tentativo dell'amministratore di provocare lo scioglimento della società prima della scadenza con mezzi artificiosi, ovvero di distrarre risorse reimpiegandole in attività estranee e diverse).

Infine, con riferimento ai rapporti tra le due domande, se la revoca della qualifica di amministratore non costituisce di per sé anche causa di esclusione del socio, salvo il ricorrere degli specifici presupposti di legge per quest'ultima pronuncia, per risolvere il problema opposto occorre verificare se i poteri di amministrazione discendano unicamente dalla posizione di socio, ovvero se dipendano da uno specifico incarico conferito con il contratto sociale ovvero con un atto separato. Nel primo caso l'esclusione del socio determina sempre anche venir meno della qualità di amministratore, mentre, nella seconda ipotesi, parte della dottrina sostiene che il socio possa a determinate condizioni permanere nella carica di amministratore.

Tanto chiarito in punto di diritto e venendo all'esame del caso di specie, lo Statuto sociale (art. 8) conferisce ai due soci (proprietari ciascuno di una quota pari al 50% del capitale) in forma congiuntiva l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, della società. Quindi, la carica di amministratore è connessa indissolubilmente alla posizione di socio con la conseguenza che l'eventuale accoglimento della domanda di esclusione del socio comporta necessariamente (anche) la revoca dei poteri di amministrazione.

Ciò posto, in primo luogo, il ricorrente lamenta che il Sig. L. , nel gennaio 2012, decise "repentinamente ed *ex abrupto* di abbandonare, senza più farvi ritorno, i locali ove sino ad allora era svolta da entrambi i soci l'attività (...), cessando di ivi svolgere la consueta attività lavorativa e più in generale di co-gestione dell'azienda".

Per parte sua il resistente ha, sul punto, evidenziato che il Sig. I. "non si è mai allontanato dall'azienda, ma si è visto piuttosto costretto a recarsi con minore frequenza in officina, dopo un violentissimo litigio con il fratello, ciò per il timore che il comportamento particolarmente aggressivo del Sig. R. potesse mettere in pericolo la propria incolumità o indurre comunque uno dei due a gesti sconsiderati. Peraltro, detto litigio risale al marzo 2012 e non si comprende pertanto quale attinenza possa avere il riferimento di parte ricorrente al gennaio 2012" (memoria difensiva integrata depositata in data 27 dicembre 2012, pagg. 6-7).

Come si vede, parte resistente, pur presentando tale comportamento come "difensivo" rispetto all'asserita protervia del ricorrente, ha espressamente ammesso di essersi allontanato dall'officina e di accedervi solo saltuariamente.

Ebbene, ritiene il Tribunale che tale comportamento contrasti con gli obblighi assunti al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo della società che, come già evidenziato, impegna i soci a prestare la propria attività professionale e manuale in via continuativa a favore della società (art. 6). Non è, pertanto, dubbio che il Sig. L. avesse l'obbligo di prestare con carattere di continuità l'attività lavorativa presso l'autofficina e che, allo stato attuale, tale attività non venga esercitata dall'odierno resistente. Risulta, peraltro, per stessa ammissione del resistente che tale situazione si protragga quanto meno dal marzo del 2012 e, quindi, da circa otto mesi antecedenti all'instaurazione del presente giudizio cautelare.

Ciò posto, se fosse stato vero che il Sig. R. estromise di fatto il fratello dall'attività della società e dalla sua gestione, non si vede il motivo per il quale il resistente - proprietario di una quota del 50% della società e dotato di uguali poteri di amministrazione della medesima - non abbia inteso tutelare, nelle competenti sedi giurisdizionali, i diritti propri e della società. Né è possibile, sia per le prescrizioni contenute nello statuto sociale sia in ragione delle specifiche necessità della società e, in particolare, dell'azienda (che richiedono la presenza costante dei due soci all'interno dell'officina ed una costante attività di gestione dell'una e dell'altra), che i compiti demandati al socio L. possano essere compiutamente esercitati e concretamente realizzati recandosi "con minore frequenza" e, dunque, sporadicamente presso i locali della società.

La mancata continuità nella prestazione dell'attività lavorativa da parte del Sig. L. - alla luce del chiaro tenore dello Statuto societario che vincola i soci alla prestazione di tale attività - costituisce, ad avviso di questo Tribunale, una inadempienza alle obbligazioni che derivano dal contratto sociale e che, dunque, già da sola sarebbe sufficiente per disporre l'esclusione del socio. Non può, infatti, revocarsi in dubbio che tale inadempienza sia caratterizzata dal tratto della gravità, attesa l'evidente circostanza che la società sia sorta proprio al fine di consentire ai due fratelli di svolgere direttamente ed in forma associata l'attività lavorativa in argomento e che la prestazione di ciascuno di essi assuma, nell'ambito delle vicende societarie, rilevante importanza. Conseguentemente, il comportamento appena descritto - sebbene non precluda del tutto il perseguimento dell'oggetto sociale - incide comunque negativamente sulla situazione dell'ente, rendendo assai disagevole il

raggiungimento dei fini sociali (cfr. Cass. 1° giugno 1991, n. 6200; Cass. 17 aprile 1982, n. 2344).

Come già evidenziato, l'inadempimento ora tratteggiato appare sufficiente per ritenere integrato il requisito del *fumus boni iuris* concernente la domanda di esclusione del socio dalla società e, attesa la connessione dei poteri di amministrazione alla qualità di socio, di revoca della qualità di amministratore della società.

Ciò nonostante, non appare del tutto superfluo soffermarsi, sia pure brevemente, su altri inadempimenti denunciati dal Sig. R \_\_\_\_\_ che, tuttavia, attengono più strettamente alla sfera dei doveri ricadenti sul resistente in ragione degli obblighi gestori da questi assunti.

Sotto tale profilo, il ricorrente lamenta il ritardo con il quale il fratello ha proceduto, nel corso degli ultimi mesi, a sottoscrivere le buste paga dei dipendenti e, quindi, a corrispondere loro i salari. Anche in tal caso le difese del resistente conducono ad accertare, almeno in parte, la fondatezza dei rilievi e degli addebiti mossi dal Sig. R \_\_\_\_\_. Nella memoria difensiva integrata, infatti, si legge che "fino al marzo 2012, il pagamento dei dipendenti era sempre avvenuto, destinando a tal fine parte delle ingenti entrate correnti della società. A partire da aprile [...], era invalsa la nuova abitudine di onorare le spettanze dei lavoratori, mediante l'utilizzazione del conto corrente bancario della Immediato, perché, a detta del Sig. R \_\_\_\_\_, le entrate correnti non sarebbero state più sufficienti [...]. Il Sig. L \_\_\_\_\_, prima di sottoscrivere gli ordini di bonifico bancario relativi alle buste paga di Luglio e Settembre, aveva preteso dal fratello che si utilizzassero, come sempre fatto nei quindici anni precedenti, proprio i cospicui incassi della società, ritenendo inverosimile che negli ultimi mesi non si fosse ricavato nulla. Insomma, l'esitazione dell'odierno resistente era dovuta al fatto che la situazione, così come raccontata dal Sig. R \_\_\_\_\_, destava non pochi dubbi, non essendo chiare le modalità di gestione della cassa, gestione, peraltro, da sempre appannaggio del Sig. R \_\_\_\_\_, il quale se ne è fin dall'inizio arrogata l'esclusiva competenza" (cfr., pagg. 8-9).

Ora, premesso che, essendo dotati entrambi i soci di uguali poteri di amministrazione, la gestione della cassa sia in epoca antecedente che successiva all'aprile del 2012 era prerogativa di entrambi i soci e che, dunque, il Sig. L \_\_\_\_\_ aveva il dovere di controllare l'operato dell'altro coamministratore, come già in precedenza evidenziato, non è dato comprendere perché l'odierno resistente non abbia attivato alcuna procedura a tutela dei diritti della società ed al fine di far valere eventuali inadempienze del fratello agli obblighi derivanti dalla carica di amministratore. D'altra parte, l'allegazione del resistente si presenta

in qualche modo ambigua perché adombra, senza tuttavia, trarne le necessarie conseguenze, un comportamento distrattivo (degli incassi della società) da parte del Sig. R

, comportamento che, oltre a non essere specificatamente descritto, risulta del tutto sfornito di qualsivoglia prova.

In questa prospettiva, la circostanza che il denaro necessario per provvedere al pagamento dei salari dei dipendenti venga prelevato dai conti correnti dalla società anziché dalla "entrate correnti" della medesima non giustifica, ad avviso di questo Tribunale, alcuna "esitazione" (come l'ha definita il resistente) e, quindi, un ritardo nell'esecuzione dei pagamenti. Quindi, il ritardare, con il proprio comportamento, l'adempimento degli obblighi della società nei confronti dei lavoratori - in assenza di cause giustificative (quali, ad esempio, la mancanza in capo alla società della relativa provvista economica) - implica necessariamente anche la commissione di irregolarità gestorie che vanno imputate al socio che detto rallentamento ha provocato.

Infine, parte resistente lamenta la commissione, da parte del ricorrente, di gravi abusi che avrebbe perfezionato "talvolta, con l'apposizione della sua sola firma, talaltra con l'aggiunta della sottoscrizione falsificata del fratello operazione di accredito e addebito sul conto corrente della società, evidentemente con l'avallo della stessa banca interessata".

Anche in tal caso, tuttavia, l'allegazione si presenta del tutto generica e sfornita di ogni supporto probatorio che sarebbe stato agevole per il resistente ottenere mediante la formalizzazione, nella sua qualità di socio e coamministratore della società, di una richiesta alla banca di copia della documentazione ritenuta utile.

Quanto poi al mutamento delle password di accesso all'area riservata della Global S.p.A., il Tribunale condivide quanto evidenziato dal ricorrente (pag. 5 della memoria depositata in cancelleria in data 18 gennaio 2013) circa la possibilità per il Sig. L

di accedere a detti servizi dall'interno della società semplicemente recandosi presso l'officina: d'altra parte, il comportamento del ricorrente appare giustificato dall'allontanamento volontario del resistente e, dunque, dalla necessità di impedire a persone ormai estranee all'attività sociale di disporre delle risorse della società e dei rapporti contrattuali con l' S.p.A.

Ebbene, dagli elementi istruttori ora succintamente richiamati, appare chiaro che il socio L ha posto in essere e reiterato nel tempo comportamenti illegittimi che ostacolano il normale funzionamento della società. Gli elementi ora esposti, peraltro, sono sufficienti per ravvisare la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* della domanda di esclusione giudiziale del socio della società di persone e della revoca dei poteri amministrativi.



Quanto al requisito del *periculum in mora*, il Tribunale ritiene che il mancato apporto del socio L \_\_\_\_\_, unitamente alla gravità delle violazioni ora ricordate, comporta che il diritto fatto valere dal ricorrente, consistente nell'ordinato svolgimento dell'attività dell'azienda di autofficina e nella corretta gestione societaria, possa subire un pregiudizio grave ed irreparabile nel tempo necessario per l'espletamento del giudizio di merito.

In questa prospettiva, deve necessariamente evidenziarsi come il mancato apporto lavorativo del socio L \_\_\_\_\_ comporti che tutta l'attività sociale sia svolta dal solo ricorrente il quale, peraltro, per come risulta dalla documentazione in atti, ha sostenuto in proprio (attese le difficoltà incontrate nella cogestione) numerosi esborsi a favore dei dipendenti e di terzi, esborsi che, al contrario, dovrebbero gravare esclusivamente sulla società in quanto tale.

Segue dalle precedenti considerazioni che, in accoglimento della domanda cautelare presentata dal Sig. R \_\_\_\_\_, il Sig. L \_\_\_\_\_ deve essere escluso dalla società \_\_\_\_\_ o Officina Soccorso \_\_\_\_\_ di L \_\_\_\_\_ e R \_\_\_\_\_ s.n.c. e revocato dalla carica di amministratore della medesima società.

Infine, in ottemperanza a quanto previsto dal sesto comma dell'art. 669 *octies* c.p.c., non deve fissarsi alla parte istante il termine indicato nel primo comma della medesima disposizione per l'introduzione del giudizio di merito. Infatti, la misura cautelare adottata contiene una anticipazione atipica degli effetti della sentenza di merito di risarcimento dei danni subiti dalla società in conseguenza del comportamento inadempiente dell'amministratore, in quanto la revoca dell'organo amministrativo è volta a prevenire il successivo verificarsi, a carico della società, di ulteriori danni e, dunque, ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.

Per le medesime ragioni, non trattandosi di procedimento cautelare strumentale alla definizione nel merito della vicenda, deve provvedersi sulle spese del procedimento (art. 669 *octies*, settimo comma c.p.c.).

Sul punto, il Tribunale ritiene che, in conseguenza dell'accoglimento della domanda cautelare, debbano essere poste a carico della parte soccombente le spese legali sostenute dall'istante, che vengono liquidate in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2012) emanato in ragione dell'art. 9 secondo comma del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27,

p.q.m.

- in accoglimento del ricorso presentato dal Sig. R [redacted], esclude il Sig. L [redacted] dalla società [redacted] Officina [redacted] di L [redacted] e R [redacted] s.n.c. e revoca il medesimo dalla carica di amministratore della società predetta;
- condanna la resistente alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese della presente procedura che liquida in complessivi €. 2.750,00, di cui €. 2.500,00 per onorari ed €. 225,00 per esborsi oltre rimborso forfetario per spese generali, iva e cap come per legge.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.

Roma, 6 febbraio 2013

Il Giudice  
(dott. Guido Romano)

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Carlo Cinque

IL CASO.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria  
Roma, il 08 FEB 2013

